# DELLE VESTI ABBADIALI

## L' USO LODEVOLE

O sia il vero genuino senso
de' privilegj accordati

DALLA ROMANA CHIESA

*Agli Abbati, a' Prelati Minori, a' Canonici delle Cattedrali per l' uso de' Pontificali*

OPERA

Consimile a quella delle Vesti Canonicali

DI MICHELE PARISE

Canonico dell' Insigne Collegiata di S. Giovanni Maggiore, Maestro di Sacra Teologia, Protonotario Apostolico, e Teologo dell' Eccmo Senato.

IN NAPOLI MDCCCIII.
Nella Stamperia di Paolo Severino
*Con licenza de' Superiori.*

ALL' ILLUSTRIS. E' REVERENDIS. SIGNORE
MONSIGNORE . ARCIVESCOVO

# F. AGOSTINO CERVASIO

DELL' . ORDINE . EREMITICO
DI . S. AGOSTINO
DI . GLORIOSA . ED . IMMORTALE
MEMORIA
DELLA . METROPOLITANA . CHIESA
DI . CAPUA
PASTORE . VIGILANTISSIMO
DI . S. . M. . FERDINANDO . IV.
RE . DELLE . DUE . SICILIE
ESSEMPLARISSIMO
CAPPELLANO . MAGGIORE
DELL' . UNIVERSITA' . DE' . REGI . STUDI
PREFETTO . ZELANTISSIMO
DELLA . SUPREMA . GIUNTA . ECCLESIASTICA
CONSIGLIERE . ILLUMINATISSIMO
DELLA . S. TEOLOGIA . MAESTRO
RISPETTABILISSIMO &c. &c.
NELLA . DIVINA . SCIENZA
VERSATISSIMO
DELLA . SAGRA . LITURGIA
CONOSCITORE . OCULATISSIMO
DELLA . GREGGIA . CAPUANA
GUIDATORE . ESPERTISSIMO
DELLE . VEDOVE
CONFORTATORE . VALENTISSIMO
DE' . POVERI . MISERABILI
SOLLEVATORE . OPPORTUNISSIMO
DELLE . SCIENZE . SUBLIMI
ED . ELEVATE
NE' . SUOI . CLERI . CAPUANO . E . REGIO
PROMOTORE . INSTAGANBILISSIMO

DELLA . SAGRA . LITURGIA
RIFORMATORE . RIGOROSISSIMO
QUESTA . OPERECCIOLA . OSCURISSIMA
PER . LO . SUO . AUTORE
INCULTA . PER . LO . STILE . CON . CUI
E' . SCRITTA
CHE . TRATTA . DELLE . VESTI
BADIALI

# MICHELE PARISE

CANONICO
DELL' . INSIGNE . COLLEGIATA
DI . S. GIO: . MAGGIORE
PROTONOTARIO . APOSTOLICO
MAESTRO . DI . SACRA . TEOLOGIA
CON . OSSEQUIOSO . ANIMO
E . DEVOTO
OFFERISCE . CONSACRA . E . DEDICA .

# L' AUTORE,

## A CHI LEGGE.

*SArebbe comparsa al Pubblico l'Opericciola scritta sull' uso delle Vesti Canonicali imperfetta se non si fosse alla medesima unita la presente Operetta dell' uso delle Vesti Badiali, perchè essendo decorati molti Capitoli dell' uso de' Pontificali* ad instar Abatum: *sarebbe stata manchevole la cognizione delle Vesti Canonicali, se solo alla gloria de' Capitoli si fosse dato notizia del Roccetto, della Cappa etc., e non si fosse posto in veduta l'onore de' medesimi di aver ottenuto l' uso de' Pontificali, e delle Vesti Badiali; perciò ho stimato mio dovere scrivere sull' uso delle Vesti Badiali, affinchè si fosse prodotta al Mondo letterario una compiuta cognizione dell' uso delle Canonicali, e delle Vesti Badiali, a gloria de' Capitoli conceduto dalla Romana Sede.*

L'Uso de' Ponteficali de' Rmi Abbati, de' Prelati minori, e de' Canonici delle Cattedrali, e delle Collegiate insigni, non ha fondamento nella dignità Badiale, o Prelatizia, o Canonicale, ma soltanto si appoggia ad una mera concessione della Sede Apostolica, come avvedutamente ne scrisse nell' anno 1267. il Pontefice Clemente IV. nel *cap. 6. De privilegiis in 6. Ut Apostolicae Sedis benignitas (quae nonnullis Abbatibus, aliisque Praelatis, quibus non competit, ex propria dignitate, concessit in Ecclesiarum suarum gloriam, et honorem, quod mitra, et aliis Pontificalibus uti possint) providet, ne inde scandala oriantur Ecclesiae*. Un tale uso de' Pontificali non è uniforme in tutti gli Abbati, Prelati, Canonici, ed altri, ma in alcuni più amplo, in altri più ristretto, secondo la concessione fatta dalla Sede Apostolica, e colla dipendenza dell' Ordinario, come scrisse il Tommasini nell' Opera dell' *Antica*, e *Nuova Disciplina* della Chiesa, nella quale dà per regola certa, che tutte le

Concessioni, e i Privilegj accordati dalla Sede Apostolica tutti sono accordati col consenso, e dipendenza de' Vescovi, e l' istesso è stato praticato da' Sovrani, come il dottissimo Scrittore ne rapporta la serie di tutt' i Secoli della Chiesa. *Thomas. lib.* 1. *cap.* 33. 34. 35., *et seq. vet., et nov. discipl.* alla qual regola del Tommasini servir può di forte sostegno anche la famosa decretale d'Innocenzo III. riferita nel *cap.* 5. *De auctor. et usu pallii: dummodo is, ad quem Ecclesia pertinet id permittat*, L' uso de' Pontefical accordato dalla Sede Apostolica agli Abati, Prelati, Canonici, tanto vale, quanto si contiene nel privilegio, e colle condizioni ne' privilegj stessi contenuti, come ne avvisano il Tamburrino, il Panormitano, il Van-Espen, il qual ultimo nella *part.* 1. *tit.* 31. *num.* 29. così scrive: *Ex hac decret., aliisque statuunt Canonistae, Abbatibus nulla ornamenta Pontificalia jure suae dignitatis competere: sed tantum ex speciali privilegio, atque ipsum Privilegii tenorem esse inspiciendum, ut de usu ejus judicari queat, nihilque Abbatibus in hoc usu licere, nisi quod in ipso Privilegii tenore expresse esset comprehensum: Inspiciendus, ait Glossa, tenor Privilegii, et servandus.*

Il tenor del Privilegio, è la regola, e la guida dell' uso de' Pontificali accordato agli Abbati, Prelati, e Canonici delle Cattedrali. Questo tenore non essendo uniforme in tutti gli Abbati, Prelati, e Canonici

nici delle Cattedrali ; non può stabilirsi una certa regola per tutti gli Abbati , e Canonici delle Cattedrali , e per gli Prelati ; dal che nasce , non potersi dare una certa cognizione dell' uso de' Pontificali , che abbracci tutti gli Abbati , Prelati , e Canonici delle Cattedrali istesse . Per dare quindi una qualche cognizione dell' uso de' Pontificali degli Abbati , de' Prelati , e de' Canonici , si è stimato di mettere in veduta partito in più Capi , ciochè hanno colle Bolle accordato i Romani Pontefici a' mentovati Abbati , a' Prelati Minori , e a' Canonici Mitrati delle Cattedrali .

## CAP. I.

### *Si espongono i limiti dell' uso de' Pontificali conceduto agli Abbati , Prelati Inferiori , e Canonici delle Cattedrali .*

I Filologi , i Critici , e i Diplomatici hanno a noi tramandata la regola , colla quale possiamo risapere , qual sia la mente , e l' estensione de' Diplomi , delle Bolle , e de' Privilegj , e concordemente affermano , che la dichiarazione de' Principi forma la certa regola , e misura , con cui si conosce , e si determina il senso e l' estensione de' Diplomi , delle Bolle , e de' Privilegj : e ragionevolmente , perchè niun' altro a noi può manifestare il senso del DI-

Diploma della Bolla, e del Privilegio, quanto quegli, che ha conceduto il Privilegio, spedita la Bolla, o donato il Diploma. Quindi io credo di aver colpito al segno, nell' esporre fin dove si estenda l' uso de' Pontificali accordato agli Abbati, a' Prelati Inferiori, ed a' Canonici delle Cattedrali, se da me si esponga una dichiarazione della Romana Sede, la quale abbia deciso, e determinato fin dove si estenda l' uso de' Pontificali conceduto agli Abbati, a' Prelati inferiori, ed a' Canonici delle Cattedrali.

Papa Alessandro VII. nell' anno 1659., nel qual' era così riprensibilmente cresciuto l' abuso de' Pontificali negli Abbati, ne' Prelati Inferiori, e ne' Canonici delle Cattedrali, onde che più non distinguevasi il Vescovo dall' Abate, dal Prelato, e dal Canonico celebrante Pontificalmente, per estirpare un tale abuso intimò una Congregazione Generale per tal faccenda, e formalmente colla Congregazione de' Riti, profferì un Decreto di 21. Capi di Riforma. Questi capi tralasciamo noi di tutti minutamente riferirli, ma soltanto que' recitiamo, che riguardano l' abuso nuovamente risorto, e pullulato negli Abbati, ne' Prelati inferiori, e ne' Canonici celebranti Pontificalmente.

Riformò il Papa l' abuso di quegli Abbati, di que' Prelati Minori, di que' Canonici Mitrati, i quali *more Episcoporum* amministravano il Battesimo nelle Case, e nel-

nelle Chiese, facendo uso della Mitra, del Pieviale, e del Bacolo, che portavansi ne' Monasteri delle Monache nell' elezione, e nel possesso delle Badesse, usando la Mitra, il Pieviale, e il Bacolo, e stabilì, che l' uso de' Pontificali era permesso agli Abbati, a' Prelati, ed a' Canonici Mitrati nella sola celebrazione delle Messe. *Inter Missarum solemnia*, così stabilendo nel *n.* 13., *Pontif. benediction. cum trina Crucis productione in Missis Pontificalibus . . . . licere sibi tantum meminerint*. Di questa trina benedizione ne parleremo in appresso.

Riformò l' abuso di tutti quegli Abbati, Prelati Inferiori, e Canonici Mitrati, i quali *more Episcoporum* nelle feste delle Monache, ed altre solennità celebrando le Messe non Pontificali, ma piane, e basse, si facevano lecito di vestirsi sull' Altare, e servivansi del Pontificale, e con treni di servitori, con far' uso di vasi di argento, di cuscino, e di palmentoria, ordinando, che ne' soli Pontificali, cioè nelle Messe Cantate, come dicono le Bolle *inter Missarum solemnia* era lecito a' mentovati Abbati, Prelati Inferiori, e Canonici Mitrati l' uso de' Pontificali: *Sacras vestes*, così n. XI. del detto decreto, *non sumant ex Altari, nisi Pontificaliter divinis vacaturi*.

Riformò l' abuso di quegli Abbati, di tali Prelati Inferiori, di que' Canonici Mitrati, i quali nelle private Chiese de' Monasteri, degli Oratorj privati, e nelle pubbli-

bliche Chiese celebravano coll' uso della Croce, con illuminare gli Altari, con uso del Bacile, Bocale, Carifine di Argento, Servitori, e Clerici *more Episcoporum*, ordinando, che nelle Messe dovessero uniformarsi a' semplici Preti. Eccone la riforma descritta nel n. 21. registrata nel detto decreto: *In Missis privatis, quoad indumenta, caeremonias, Ministros, Altaris ornatum, Benedictionis largitionem a simplici Sacerdote non discrepent; deinde sacras vestes induant in Sacristia, unico sint contenti Ministro, aquam cum pelvi, et urceolo argenteis sibi ministrari non sinant; duasque tantum candelas super Altari adhibeant.*

La costante disciplina della Chiesa ci addimostra, che la Sede Apostolica ha sempre conceduto i Privilegj agli Abbati, a' Prelati inferiori, ed a' Canonici delle Cattedrali, col consenso dell' Ordinario. E quante volte si è prodotto fuori dagli Abbati, e da' Prelati Inferiori un Privilegio lesivo, diminutivo, indipendente dall' Ordinario, altrettante volte si è sospettato, che sia stato falso, adulterato, orrettizio, nè spedito dalla Sede Apostolica, come attesta il Tommasini nell' antica, e nuova disciplina della Chiesa *p.* 1. *lib.* 3. *cap.* 35. 36. 37. 38. in cui eruditamente adduce un' infinità di Privilegj prodotti fuori, ne' quali si è conosciuto, che non l' avesse prodotti la Sede Apostolica, o ch' erano stati adulterati dagli Abbati, Prelati Inferiori, o da'

Ca-

Canonici delle Cattedrali : e ragionevolmente perchè la Sede Apostolica nonmai ha diminuita, nè tolta agli Ordinarj la di loro giurisdizione, ma solo ha conceduto de' Privilegj per decorare le Chiese, che hanno i Prelati, gli Abbati, ed i Canonici, e non già per avvilire le Cattedre de' Vescovi, e nell' ingrandire le Chiese Abbadiali, non ha inteso avvilire le Sedi Vescovili, per cui ragionevolmente il Pontefice Gregorio VII. nel lib. 1. delle sue lettere ha deciso, che di quel Privilegio, che è contra la giustizia, e la giurisdizione dell' Ordinario, non debba farsene conto, e riputarsi come falso, e come non mai spedito dalla Sede Apostolica, scrivendo così all' Arcivescovo di Rems : *Si privilegium contra justitiam, deprehenderis eo cassato etc. . . . . si noverit tua prudentia, quia multa tamquam a Nobis deferuntur, et scripta, et dicta nobis nescientibus.*

Le benedizioni altre sono maggiori, e solenni dette Vescovili, perchè si davano da Vescovi : altre minori, e semplici, che si davano da' Preti come scrisse Gualberto Torniacense nel lib. *de Officio Episcopi* al cap. secondo. Nella Messa anticamente una sola benedizione si dava, e questa davasi dal Vescovo prima della comunione dicendo *pax vobis* : poi s' introdusse la seconda benedizione nella fine della Messa, e questa si dava dal Vescovo, quando si trovava presente, o da' Preti col permesso del Vescovo, con questa differenza,

che

che nelle Messe piane basse dava la benedizione il Prete dopo aver chiesta la venia al Vescovo presente : nelle Messe solenni , e cantate , la benedizione la dava sempre il solo Vescovo assistente .

Chi voglia sapere quando cominciarono i Preti a dare la benedizione nella fine della Messa , legga il Cardinale Bona *de rebus liturgicis* , e Sausy nella sua Panop. Sacerdot.

Tempo è ormai d' indicare gli eccessi degli Abati, de' Prelati minori , de' Canonici Mitrati nel dare la santa benedizione, a ravvisar , i quali convien sapere che la benedizione è un' atto di superiorità , e di autorità ; per cui chi è Minore non può dare la benedizione nel cospetto di colui, che ha maggiore autorità , com' è da leggersi nel *cap. denique 6. distin.* 21. *ministrare* 3. *caus.* 26. *quest.* 6. *et cap. cum ad celebrandas* 65. *dist.* 1. *de consecr.* La massima Canonica ha il suo fondamento nell' epistola di S. Paolo agli Ebrei nel cap. 7. v. 7. ivi : *sine ulla contradictione , quod minus est a meliore benedicitur .*

La benedizione altra è solenne , e chiamasi maggiore : altra è minore , e chiamasi semplice , come scrive il Ferraris nella sua Biblioteca *cum verb. benedict.* , e prima di lui scrisse il Canonista Consalez nel commento al cap. III. nel tit. III. *de officio Archipresbyteri* nel lib. 1. *delle decretali* , così scrivendo : *Officium Archipresbyteri de Urbe constat quando ibi Praesul defuerit vice ejus*

*ejus officium incohare, et benedictiones Praesbyterales in Ecclesia dare.* Dopo delle parole della citata decretale spiega il suo sentimento: *existimo in praesenti agi de benedictionibus, quae dabantur Populo Missae Sacrificio assistenti, de quibus in cap. Mis. de consecr. distinct. V. eas absente Episcopo dabat Sacerdos: licet eam benedictionem, quam Episcopi dum ad Ecclesiam procedunt Pontificio Apparatu, vel occurrenti, vel confluenti Populo dare consueverunt; illis etiam absentibus Presbyteri dare non possunt: quomodo accipio canonem 47. Concilii Agath. in illis verbis benedictionem super Plebem in Ecclesia fundere, aut paenitente in Ecclesia benedicere Presbytero penitus non licebit*: Ecco la semplice benedizione de' Preti, e dirsi presbiterale, quella poi maggiore chiamarsi, oppure dirsi Vescovile, perchè spetta a' Vescovi.

La benedizione prende altra divisione anche dalle persone, che la danno, e dal luogo ove si dà, cioè nelle Chiese ove conviene il Popolo, o nella strada ove processionalmente va il Prelato, o privatamente nella sua Diocesi, o tenimento, o terrerritorio di sua giurisdizione.

La benedizione per ragione delle persone, sono il Papa, i Cardinali, i Legati *a latere*, il Patriarca, l' Arcivescovo, il Vescovo, gli Abati Regolari Ordinarj, Titolari, gli Abati secolari esenti, non esenti,

ti, Titolari, Semplici, e Canonici godenti i privilegj degli Abati.

In presenza del Papa niuno può dare la benedizione : *in cap. Antiqua* 13. *de privilegiis, et excessibus privilegiatorum.*

In presenza de' Cardinali non possono donarsi le benedizioni.

In presenza del Legato Apostolico non possono darsi le benedizioni.

In presenza del Patriarca, o Primate non possono gli Arcivescovi dare la benedizione.

In presenza dell' Arcivescovo non possono dare la benedizione i Vescovi soffraganei.

In presenza del Vescovo non possono gli Abati Regolari Ordinarj dare la benedizione, senza uno speciale privilegio della Apostolica Sede, come ha dichiarato Alessandro VII. nell' anno 1659. nel suo decreto della riforma in questa nel num. 14. *Praesente Episcopo sine speciali Sedis Apostolicae permissu etiam Pontificaliter celebrantes, a benedictionibus cessent.*

Gli Abati Regolari non Benedetti, nè perpetui, nè godenti dell' Abbadie, ma semplici Titolari non aventi Chiesa, non possono dare la benedizione anche nelle proprie Chiese dell' Ordine, perchè nelle dette Chiese non possono esercitare i Pontificali, come ha dichiarato nel suo decreto della riforma Alessandro VII. di sopra citato nel num. X. *Invitati ad Ecclesiam exem-*

*exemptam, nec in illa Pontificalibus uti valeant; nec ii, qui non fuerint Abbates perpetui, vel benedicti in propriis Ecclesiis uti possint privilegio perpetuis Abbatibus, vel aliis benedictis indulto.*

Gli Abati Secolari *nullius Dioecesis* Ordinarj, godenti il territorio separato, la Chiesa propria, il proprio Popolo, la propria giurisdizione, non possono benedire il Popolo con solenne benedizione nella celebrazione del Divino Ufficio, nel Matutino, ne' Vesperi, nella celebrazione della Messa, come dichiarò Alessandro IV. nel *cap.* 3. *de privil. in 6.* dove il detto Pontefice dichiarò, che i detti Abati doveano avere particolare privilegio per dare la benedizione, nè bastava il territorio, l' Abbazia, e la giurisdizione. Ecco le parole della Decretale: *Abbates quos Apostolica Sedes in exhibitione benedictionis super Populum speciali privilegio insignivit.* Sicchè non basta la qualità di Abate, il territorio, la giurisdizione, ma si ricerca il privilegio speciale: *Speciali privilegio insignivit.*

Gli Abati Titolari, Secolari, di nome; non aventi Chiesa, nè Territorio, non possono dare la benedizione, perchè non è annessa al titolo o al nome di Abate; ma vi vuole il privilegio particolare, ch' essendo Abate titolare, oltre di ciò se l' accorda il privilegio di benedire il Popolo.

I Canonici Mitrati delle Cattedrali non possono benedire il Popolo nelle di loro

Cattedrali ; o dove esercitano i Ponteficali , perchè non basta la concessione dell' uso de' Ponteficali , ma ci vuole il privilegio particolare , come abbiamo detto di sopra degli Abati Ordinarj , a' quali non è concesso il benedire il Popolo ; ma ci vuole il privilegio particolare , così *a fortiori* ne' Canonici Mitrati , i quali non sono Abati veri , ma godenti l' uso de' Ponteficali *ad instar Abbatum*.

I Preti semplici non possono benedire il Popolo presente il Papa , il Vescovo , o altro Prelato maggiore ; cioè Cardinale , o Arcivescovo , Primate , Cardinale *a latere* , Nunzio Apostolico ne' luoghi della di loro giurisdizione , come leggesi nella rubrica della quale prescrivesi , che debba celebrando avanti del Papa , inginocchiarsi il Prete celebrante , e chiedere la licenza per dare la benedizione , negli altri Prelati , basta il solo inchino , e sottomissione di chiedere la benedizione . Ecco le parole della rubrica : *Si celebrabit coram Pontifice , Cardinale , et Legato Sedis Apostolicae , vel Patriarcha , Archiepiscopo , Episcopo in Provincia , Civitate , Dioecesi sua existente ; Celebrans , dicto Placeat tibi Sancta Trinitas etc. , dicit benedicat vos omnipotens Deus , et conversus ad Summum Pontificem genuflexus , ad Cardinalem vero , et Legatum , vel alium ex supradictis Praelatis , capite inclinato licentiam benedicendi petens , prosequitur Pater , Filius , Spiritus Sanctus , benedicens astantes a parte , ubi non adest Pontifex , Cardi-*

*lis*

*lis ; Legatus , aut Praelatus praedicti . Si autem celebravit coram Patriarchâ , Archiepiscopo , Episcopo extra eorum Provinciam , Civitatem , Diaecesim constitutis , eis absque alio respectu , ut caeteris , qui intersunt , more consueto benedicit .*

La facoltà di benedire il Popolo , negli Abbati non è così illimitata , ed ampia , come quella de' Vescovi , ma ha i suoi limiti , e ristretta a tali , e certe funzioni , in tali , e certe funzioni , in tali Chiese , e non più , e per tali volte , e non oltre , come appare dalle Bolle della concessione .

Gli Abati Regolari Benedetti ne' soli Vesperi , e Matutino , nella sola celebrazione della Messa cantata possono benedire il Popolo con la benedizione solenne nelle di loro Chiese di cui sono Ordinarj , e che sono ad essi sottoposte *pleno jure* , e che ne hanno il privilegio particolare . Così trovasi ordinato da Alessandro VII. nel decreto della riforma al num. 13. *Pontificales benedictiones cum trina Crucis productione in Missis tantum , nec non Vesperis , et Matutinis Pontificaliter ibidem celebratis licere sibi meminerint tantum .*

Gli Abati dunque Regolari non possono celebrare battesimi , matrimonj , ed altre funzioni nelle di loro Chiese con le Insegne Pontificali .

Gli Abati Regolari Titolari non possono benedire Pontificalmente nelle Messe solenni , ne' Vesperi , nel Matutino il Popolo , perchè essi non hanno i Privilegj dell' Or-

narj Abbati; ma vi si richiede una speciale concessione nelle Bolle di tali Abati estraordinarj, e Titolari: *Nec ii, qui non fuerint Abbates perpetui, vel benedicti in propriis Ecclesiis uti possunt privilegio perpetuis Abbatibus, vel aliis benedictis indulto*. Così nel decreto della riforma di Alessandro VII.

Gli Abati Regolari Ordinarj non possono far uso de' Pontificali nelle Chiese esenti, e di cui non sono Ordinarj, nè ad essi *pleno jure* sottoposte: *Invitati ad Ecclesiam exemptam, nec in illa Pontificalibus uti valeant*. L' istesso Alessandro VII. nel citato Breve di riforma.

La benedizione al Popolo gli Abati ordinarj de' luoghi, non possono darla privatamente, e nelle Messe semplici, e nelle private funzioni: *Privatim vero Populis, quamvis pleno jure subjectis, nisi expresse ipsis permissum fuerit, etiam Pontificalibus induti per Ecclesiam incidentes benedicere non praesumant*. Così Alessandro VII. nel detto Decreto di riforma, e viene confermato da Benedetto XIV. nella sua Bolla, di cui il principio *Exemplis*.

Gli Abati Regolari non possono fare processioni coll' uso dell' Insegne Ponteficali fuori delle Chiese al di loro dominio soggette anche con licenza dell' Ordinario: *Ab iis, et aliis Pontificalibus etiam de Ordinariorum licentia extra Ecclesias sibi subjectas prorsus abstineant, et neque in processionibus, quae ab eorum Ecclesia per vias extra*

*extra ambitum , vel Parochiam ducuntur , vel penes se praeferri faciant .* Così nel num. 8. del citato Decreto di riforma di Alessandro VII.

Gli Abati non possono benedire per le strada il Popolo , anche nelle Chiese Abadiali *pleno jure* a se soggette , come ha deciso la Sacra Congregazione de' Riti *in nullius Provinciae Burg.* 24. *Augusti* 1609., e si ripete nel Decreto di Alessandro nella riforma nel num. 8. citato.

Quanto da noi si è detto per gli Abati Regolarj Ordinarj , e degli Abati Titolari Regolari : altrettanto si deve intendere per gli Abati Secolari Ordinarj , esenti , *et Nullius Dioecesis* , e de' Titolari Abati , come l' ha dichiarato Alessandro VII. nel Decreto di cui sono le seguenti parole : *Cum nonnulli ex dictis Abbatibus , et Praelatis proprium habere possint territorium jurisque Episcopalia , nullisque subdantur Episcopis qui eos coercere , si excesserint valeant , eo casu a Sedis Apostolicae Nunciis si aderint, sin minus ab Archiepiscopis , in quorum Provinciis , vel ab Episcopis Romano tantum Pontifici subjectis , intra vel prope quorum Dioecesis limites eorum Ecclesiae , vel Monasteria fuerint , tamquam a Sede Apostolica Delegatis , ad hujusmodi Decretorum observationem praedicti omnino cogantur .*

Quali sieno gli Abati , e di quante sorti , e quali siano i di loro privilegj eruditamente si vede additato dall' Autore delle note del Ferraris nella parola *Abbas* nel num.

48., alla di cui lezione rimettiamo, chi voglia di questi esser pienamente informato.

Sono sottoposti all' istessa emenda tutt' i Canonici Mitrati delle Cattedrali, perchè questi vantano di essere Abati Mitrati Titolari, dovendo essi esser sottoposti alle stesse leggi, e riforme, cui sono sottoposti i Principali, e gli Ordinarj.

## CAP. II.

### *Si esamina il privilegio di benedire il Popolo.*

PRia di entrare a far noto l' uso della benedizione accordata agli Abbati, a' Prelati Minori, a' Canonici delle Cattedrali uopo è premettere che i Filoloci, e gli Scrittori delle liturgie insegnano, che l'uso de' Pontificali ne' Canonici delle Cattedrali sia conceduto per servizio delle Cattedre de' Vescovi, non per favore de' Capitoli. Boemero nel tom. III. del dritto Canonico nella dissertazione preliminare al detto tomo del dritto della liturgia crede esser questo uso conceduto dalla Sede Apostolica per ingrandire, e rendere rispettabile la Cattedra del Vescovo, al quale concedesi l' uso della Vescovile Cappella con l' assistenza de' Canonici, che rappresentano l' istesse Vesti Pontificie, di cui i Canonici sono Ministri Inservienti: nel qual sentimento par che sia Engenio Ca-

racciolo nella sua Napoli sacra nella pag. 3., così scrivendo, intorno all' uso de' Pontificali di cui godono i Canonici della Cattedrale Napoletana: *Oltre ciò hanno la dignità del Bacolo, Pastorale, e Mitra nell' assistere all' Arcivescovo quando celebra Pontificalmente... per alcuno tempo fu tralasciato per cagione, che gli Arcivescovi non facevano residenza, e per conseguenza i Canonici non servivano*. E questa opinione vien sostenuta dalla Bolla di Pio V. spedita a favore di questo Capitolo, nella quale leggesi per relazione di Benedetto XIII. *Praeinsertam Cedulam motus propii Pii Praedecessoris, omnia, et singula in ea contenta harum serie perpetuo approbamus, confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus; praeterea Indultum eisdem Capitulo, et Canonicis inter Missarum solemnia, aliaque solemnia memorato Archiepiscopo Neapolitano assistente, vel Pontificalia exercente, aut celebrante, Baculum, Mitram, caeteraque indumenta ad instar Abatum usum Baculi, et Mitrae habentium deferendi ab eodem Pio Praedecessore, sicut praemittitur concessum etc.*

A ben' intendere questo privilegio di benedire il Popolo conceduto agli Abbati, a' Prelati Minori, a' Canonici Mitrati delle Cattedrali conviene esporre l'uso della benedizione.

La benedizione del Popolo, e delle Sagre Vesti, è stata sempre nella Chiesa riputata per un atto di Giurisdizione Vesco-

vile; come scrive il Tommasini nella sua dottissima opera dell' antica, e nuova disciplina della Chiesa nel lib. 3. part. 2. nel cap. 64. n. 3.

Il Canonico Magrì osserva nella parola *Benedictio*, che nella Messa anticamente il Sacerdote non benediceva il Popolo, perchè lo benediceva il solo Vescovo prima della Comunione, quando terminava l' Orazione Domenicale, per cui diceva *pax vobis*; perlochè tratto, tratto si è mutato il costume, e si è introdotto, che nella fine della Messa donasi dal Sacerdote la benedizione.

Introdottosi l' uso ne' Sacerdoti di benedire il Popolo, perchè non fosse stato di giurisdizione ne' Sacerdoti stessi, come lo è ne' Vescovi, fu introdotta la distinzione della benedizione semplice, e della solenne, per cui ad ogni Sacerdote fu concesso l' uso della benedizione semplice nella fine della Messa, la solenne solamente fu riserbata a' Vescovi, con speciale rito, ed orazioni, essendo triplice, non una, come ne' Sacerdoti semplici.

Per non dilungarci nella distinzione delle benedizioni semplici, e solenni, omettiamo d' indicare l' epoca, in cui fu introdotto l' uso delle benedizioni semplici, e delle solenni, ed in qual tempo siasi data la facoltà a' Sacerdoti di dare la benedizione semplice. Chi poi sia vago di avere tali notizie, potrà raccoglierle dal Cardi-

na-

nale Bona nell' opera delle cose liturgiche lib. 2. cap. 16.

Gli Abbati ottennero l' uso de' Pontificali, ma senza l' uso della benedizione solenne, o sia quella del Popolo, e quella de' suoi Sudditi, come rileviamo da S. Bernardo citato dal Van-esp. nel *cit. tit.* 31. del dritto Canonico, così dicendo nel numero 9. . *Neque enim privilegio utendi ornamentis Pontificalibus primitus adnexa erat ipsa solemnis benedictio, ut ex Bernardo manifestum est. Ipse enim adversus Infulatos Abbates declamans ait, cur, et non Sacros Ordines celebratis, et datis benedictiones in* Populis. *Tamque absonum plane supponens, quod Abbates darent benedictiones in Populis.*

L' uso di dare la solenne benedizione al Popolo, si appartenne a' soli Vescovi fino all' anno 1314., come rilevasi dal Concilio celebrato nel detto anno in Ravenna, nel Canone 2. si ordina, che, quando passa il Vescovo nella sua Diocesi devesi suonar la Campana, affinchè sortisca fuori il Popolo per ricevere la sua benedizione Vescovile. Ecco le parole del citato Canone: *Campanas pulsari faciant ita quod Populus audire possit, et exire, et genua flectere ad benedictionem suscipiendam.*

Cristiano Lupo nel tomo 5. delle sue Opere de' Commenti de' Canoni pag. 527. nota l' epoca della concessione dell' uso de' Pontificali ne' Prelati Minori, e negli Abbati, che fu il tempo di Gio: XVIII., che in-

introdusse quest' uso di accordare a' Prelati Minori, ed agli Abbati l' uso de' Pontificali semplici, senza l' uso della benedizione solenne; ma un tale uso era raro, e senza benedizione solenne. Nel secolo decimoterzo, e decimoquarto, nota Ascanio Tamburrino nel tomo 1. del dritto degli Abb. dist. 20. quest. 1. si dilatò, ed incominciarono gli Abbati Cassinesi a godere del loro dritto di usare i Pontificali; ma per l' ambizione di voler comparire come Vescovi, incominciarono a far' uso de' Pontificali con arrogarsi la potestà di benedire il Popolo, dimodocchè fu obbligato Papa Alessandro IV. emanare l' anno 1260. la decretale, che si legge nel *cap.* 3. *De Privil. in 6.* ed è sifattamente concepita: *Abates, quos Apostolica Sedes in exhibitione benedictionis super Populum speciali privilegio insignivit, in Ecclesiis, quae ad eos pertinent pleno jure, quando in eis Divina Officia celebrant, possunt post Missarum solemnia, Vespertinas, et Matutinas Laudes benedictionem solemnem elargiri. Alibi autem publice, aut per Vias, Civitates, Castra, et Villas, Populis, et Plebibus, benedictionem facere, vel impartiri non valeant, nisi hoc eis expresse Apostolico Privilegio sit concessum. Nec eis licitum sit aliis, quam Monasteriorum suorum Conversis, et qui ad illa convolaverint, et in quos Ecclesiam et quasi Episcopalem jurisdictionem obtineat, primam Clericalem conferre ton-*

*tonsuram. Nisi eis, id competat; ex pleno praefatae Sedis indulto.*

Da questa Decretale apprendiamo molti punti della disciplina della Chiesa. Primo, l' uso de' Pontificali negli Abbati, e Prelati Inferiori, che avevano Giurisdizione quasi Vescovile, era non per benedire il Popolo, se non per ispeciale privilegio della Sede Apostolica. Secondo essersi conceduto l' uso di bededire il Popolo a quegli Abbati, e Prelati minori, i quali avessero le proprie Chiese, e il proprio tenimento separato dal tenimento, e dalla Chiesa del Vescovo, e chiamavansi perciò Abbati, Prelati *nullius Diaecesis*, come scrive Vanespen tit. 31. part. 2. n. 23. *Abates, Ecclesiam, et quasi Episcopalem Jurisdictionem habentes, sicut illi qui distinctum habent territorium, sive quasi separatam Diaecesim nulli Episcopo subjectam, neque in ullius Episcopi Diaecesi consistentem, in qua tamquam Episcopalem Jurisdictionem exercent, atque Ordinarii in illa territoria reputabantur, dicuntur Abates nullius Diaecesis.* In terzo luogo a questi Abbati, a tali Prelati Inferiori si accorda l' uso della benedizione solenne per le di loro Chiese, e non per lo di loro territorio, come dalla detta decretale: *Alibi autem publice, aut per Vias, aut Civitates, Castra, et Villas, non valeant, nisi hoc eis expresso Apostolico Privilegio sit concessum*; per cui il detto privilegio della benedizione solenne nella celebrazione delle Messe, e de' Vespri ha luo-

luogo nella sola Chiesa per la quale vi è privilegio limitato, e nelle Chiese *pleno jure* soggette, e pel solo matutino, e per gli Vesperi, non per la celebrazione de' battesimi, e de' matrimonj, e possesso delle Badesse, ed altri per gli quali non vi è speciale privilegio farsi uso della benedizione sollenne, anche nella Diocesi di loro separata, e di cui sono Ordinarj. Quarto, il detto privilegio di benedire solennemente il Popolo, non si estende, nè possono i detti Abbati, e Prelati Minori d' ordinaria giurisdizione presente il Vescovo Ordinario esercitarlo, come attesta Gio: Andrea nell' additamento alla Glossa del cap. 3. *De privilegiis*, e ne avvisa l' istesso Van-espen nel citato luogo di sopra num. 27. *Ad haec jure communi privilegium solemniter benedicendi, locum non habet praesente Episcopo*; e perciò nel detto privilegio vi è apposta la condizione *vel si praesens fuerit, vel ejus ad id expressus accedat assensus.* Quinto, per lo privilegio di benedire il Popolo solennemente dev' essere espressamente detto *solennemente il Popolo, e con la triplice benedizione:* perchè l' uso della detta solenne benedizione, e triplice, non va unito con l' uso de' Pontificali, come sopra abbiam detto, e l' uso de' Pontificali, e la benedizione solenne triplice è un atto, che in quello, che la fa, suppone giurisdizione, come notò Van-espen nel cit. loc. n. 26. *Eo quod usus Pontificalium, non secus ac ipsa benedictio*

so-

*solemnis jurisdictionem seu auctoritatem quamdam in utente demonstrat*. Sesto, la concessione di benedire il Popolo nelle persone, che vestono i Pontificali, se non si dica nel privilegio *solenne, e triplice*, s' intende per la semplice benedizione, e non solenne, la quale fu in uso nella Chiesa per tutti gli Abati ordinarj, Prelati minori ordinarj, i quali benedicevano il Popolo con benedizione semplice, e poi ottennero il privilegio alcuni Abati con le sue limitazioni di benedire solennemente il Popolo: restando fermo, e stabile l' uso della benedizione semplice in quelli Abati Prelati minori, e Canonici delle Cattedrali, a' quali non è conceduto il privilegio di benedire solennemente; di cui n' è la chiarissima ragione, perchè tanto il benedire il Popolo senza la solenne benedizione vestito con Abiti Pontificali, quanto il benedire il Popolo con la triplice benedizione è una diminuzione della Giurisdizione, ed Autorità Vescovile, e devesi il privilegio strettamente interpetrare, come notò la Glossa sul *cap. ad Apostolicae: De priv. in 6. Istud privilegium tendit in diminutionem Auctoritatis Episcopalis; ideo stricte interpretatur*. E tanto nella benedizione senza la triplice benedizione, quanto nella solenne triplice benedizione si richiede il consenso del Vescovo, come scrisse Tamburrino *de jure Abbatum tom. 1. disc. 21. quest. 9.*, e Choppino *lib. 1. Monast. tit. 2. n. 18.*

Pas-

Passiamo ora a far noto il privilegio de' Canonici Mitrati concepito in questi termini: *Nec non Populum, corporalia, aliaque indumenta, et ornamenta, praeter Calices, et Patenas de consensu Ordinarii benedicere.* Alla perfetta, e chiara intelligenza di un tal privilegio di benedire il Popolo, le Sacre Vesti, i Corporali ec. conviene richiamare alla mente due benedizioni esser in uso nella Chiesa: una solenne, che *de jure* spetta a' Vescovi, e per privilegio speciale agli Abati, come dal cap. di Alessandro IV. riferito nel lib. 6. de decretali: l' altra semplice che è propria de' Sacerdoti col permesso del Vescovo essendovi presente, o quello assente col consenso permissivo, o interpetrativo. Ecco come le dette benedizioni ci vengono descritte dal Silvestro nella somma *verb. Benedictio. Et secunda Personarum, quae dicitur benedictio super Populum duplex est. Prima scilicet solemnis, quae cum illa fit solemnitate Adjutorium etc. et hanc facere possunt Episcopi solum in tota sua Dioecesi, et Archiepiscopi in tota Provincia, cum visitant, et Legati in terminis suae legationis, et Abbates, quibus privilegium donatum est. Secunda est simplex, et haec fit a Sacerdote in Missa absente Episcopo, aut de mandato ejus interpretativo si praesens sit: 21. distinc. cap. deniq. . . . . Presbyter celebrans praesente Episcopo innuere debet ei, an velit benedicere, et si velit ipse non benedicat, si vero nolit ipse benedicat simplici benedictione.*

Con-

Conviene parimente richiamarsi a mente, che la benedizione solenne, si dice quella col principio *Adjutorium*; in guisa tale ove dalle Bolle non si dica solenne si intende per semplice.

La Romana Sede sul principio accordò agli Abati il semplice uso de' Pontificali, ma senza la benedizione solenne come si è detto di sopra, nel qual tempo gli Abati benedicevano il Popolo colla benedizione semplice: poi a certi Abati fu conceduto il privilegio speciale di benedire il popolo con benedizione solenne.

Accordatosi anche a' Capitoli delle Cattedrali l' uso de' Pontificali dalla Romana Sede, questo uso fu accordato non a tutti i Canonici, ma alle sole Dignità, ed a queste impartita la facoltà di benedire il Popolo con benedizione semplice, dicendosi in quelle Bolle di poter benedire il Popolo, e le Sacre Vesti, non dicendosi benedire solennemente, che dimostra la benedizione solenne, come dicesi nel cap. III. del sesto de' decretali al tit. VII. *de Privilegiis* ivi: *Possunt post Missarum solemnia, ac Vespertinas, ac Matutinas benedictionem solemnem elargiri*.

Si legga la Bolla di Clemente XI. rapportata dal Musegna nella sua Opera delle Regole, e Statuti dell' Ordine Costantiniano, ove leggesi. *Nec non Populo ter post solemnium, non autem PRIVATARUM MISSARUM celebrationem . . . benedicere*, e pongasi questa formola al paragone di quel-

quella usata da Benedetto XIII. nella sua Bolla, o sia di Pio V. inserita nella Bolla di Benedetto XIII., che dice *nec non Populum . . . . de consensu ORDINARII BENEDICERE*. Che ogn' uno a chiare note conoscerà che il privilegio di benedire il Popolo solennemente si esprime colla formola *ter BENEDICERE*, quello poi di benedire il Popolo semplicemente senza uso di triplice benedizione, si concede colla formola semplice *BENEDICERE*.

I Canonici delle Cattedrali non tutti; ma le sole *Dignità* hanno ottenuto da' Romani Pontefici il privilegio di benedire il Popolo con benedizione semplice le Sacre Vesti, come dalla decisione della S. C. de' Riti rapportata dal Ferraris *verb. Benedictio artic.* 1. *num.* 7. Posteriormente hanno i Capitoli delle Cattedrali impetrata Pontificia Bolla, colla quale al Capitolo, ed a ciascuno de' Canonici viene accordato il privilegio di benedire il Popolo con semplice benedizione, ma non già solenne, come rilevasi dalla Bolla di Benedetto XIII. spedita nell' anno 1725.

CAP.

## CAP. III.

*Si espone il privilegio dell' uso del Bacolo, e della Mitra.*

L' Uso del Bacolo, il Canonico Magri nel suo Vocabulario *verbo*, *Baculum*, lo ripete fin da' tempi Apostolici: prova il suo assunto perchè in Tolosa si conserva, quello di S. Saturnino, che fu discepolo degli Apostoli, a cui aggiunge in accrescimento di detta prova, che nella Chiesa di Aquilea si mostra il Bacolo di Santo Stermogera discepolo, e successore di S. Marco. Poi ne adduce gli esempj della Chiesa di Valenza, che per relazione del Gavanto ha il bacolo di S. Agostino, ed in Bologna, quello di S. Isidoro.

Il Van-Espen nel suo dritto *Can. p.* 1. *tit.* 31. più accuratamente ne scrive, dicendo, che l' uso del Bacolo nella Chiesa, non è certo in qual tempo sias' introdotto; ma questo essersi annoverato tra l' Insegne Pontificali negli Abbati, che accadde verso l' anno 1200.

Il Bacolo nella Chiesa per gli Vescovi è stato sempre un segno di giurisdizione. Così S. Isidoro *Cap.* 219.: *Per baculum, ut dictum est, auctoritas doctrinae accipitur, qua grex dominicus a pastore reficitur, et ad pascua vitae compellitur*, a cui fa eco

Gemma *de antiquitate Miss. lib.* 1. *cap.* 218. *Episcopi pastores gregis dominici sunt, ut Missi et Apostoli fuerunt. Ideo Baculum in custodia praeferunt . . . . potestas regiminis figuratur.*

Diverse specie di Bacoli si sono osservate nella Chiesa. La prima è quello de' Vescovi, di cui è l'autorità sopra della sua greggia. La seconda è quello degli Abbati, il qual' è diverso da quello de' Vescovi, perchè gli Abbati l'usano col velo sopra la cima in segno di soggezione al Vescovo, e 'l Bacolo di questi Abbati Mitrati deve essere in uso nelle di loro Chiese ad essi soggette *pleno jure*. Così il dottissimo Van-espen *p.* 1, *tit.* 31. *n.* 7. *Hoc addendum Abatiali Baculo appendi jampridem solitum fuisse sudarium, ad differentiam Episcopalis cui Gavantus in Rubricas Missalis part.* 1. *tit.* 9. *Baculi Episcopalis . . . Quod etiam in actis Mediolanensis Ecclesiae exprimitur: orario, aut sudario non ornatur si Episcopalis est: Quo insigne Abadialis ab illo distinguitur*. Il quale velo si appone dice Esseno riferito dal detto Van-espen *loc. cit.* per segno di subordinazione al Vescovo: *hoc sudarium, seu velamen appendi solitum in signum subjectionis, quemadmodum mulieri datur, velamen supra caput in signum subjectionis*; e perciò Alessandro VII. nel suo decreto della riforma delle Insegne Pontificali accordate agli Abbati stabilì nel n. 8. *Baculum Pastoralem albo velo appenso deferant*. La terza specie è quello de' Mo-

naci, e degli antichi Abbati, che l' usavano per autorità, che avevano sopra i Monaci, ma non era a forma del Bacolo Vescovile, ma una semplice verga, il quale Bacolo, come osserva Van-espen loc. cit. n. 6. verso il fine, era una verga anticamente usata da' Superiori della Religione, prima, che gli Abbati avessero l' uso de' Pontificali. La quarta specie è del Bacolo, che usano le Abbadesse, che recentemente trovasi introdotto ne' Monasteri, come nota l' istesso Van-espen loc. cit. La quinta specie è quella de' Canonici, i quali secondo riferisce il Canonico Magrì *verb. Baculo* nel Vocabolario Ecclesiastico, era di molte Chiese, nelle quali alcuni Canonici usavano il bastone di argento in Coro, e lo deponevano, mentre si cantava l' Evangelo. Il quale costume è in Malta nella Chiesa di S. Gio: Battista, nella quale in certi giorni festivi assistono quattro Cantori vestiti di Pieviale, con li bacoli in mano: ed in Sicilia il Cantore nelle Processioni porta il Bastone di argento, ed in Napoli il Cimiliarca usa il bastone nell' esequie, che fanno gli Eddomadarj della Chiesa Cattedrale. La sesta specie è de' Greci. L' uso del Bacolo asserisce Filostrato, libro 3., che nella Grecia fu comune a' Vescovi Cristiani, e ad alcuni Sacerdoti Orientali, i quali portavano anche la Mitra, e l' Anello. Si deve avvertire, che gli Abbati Greci non portano il bacolo simile a quello del Vescovo, poichè non è

curvo in cima ; ma come un *T* simile a quello di S. Antonio. I Vescovi Maroniti, nè anche adoprano i bacoli curvi , ma finiscono in cima con una sfera sopra della quale vi è una Croce. L' ultima specie è quella de' Laici , portono il bacolo , o sia bastone tutti i Superiori , e i Priori delle confraternite nell' atto d' interrare i morti, e nelle Processioni.

Dall' esposte cose , si rileva , che agli Abati convenga l' uso del Bacolo velato nelle di loro Chiese *pleno jure subjectae* , come parimenti a' Prelati minori , *et nullius Diaecesis* ; a' Canonici poi mitrati delle Cattedrali non spetta l' uso del Bacolo , perchè essi non hanno Chiesa nè giurisdizione ; ma se abbiano privilegio di usarlo, si deve intendere fuori della Cattedrale , e per altre Chiese , e dev' esser questo Bacalo velato per segno di soggezione al Vescovo , come si è osservato di sopra.

La Mitra Vescovile fu con diversi nomi denominata dagli Scrittori Ecclesiastici, com' è da vedersi presso del Canonico Magrì nel suo Vocabolario Ecclesiastico , così scrivendo: la Mitra Vescovile di cui si ragiona vien detta *Apex* da S. Agostino , *Serium cum gemmis* da Ennadio, parlando della Mitra di S. Ambrogio , *Corona Sacerdotalis* da Ammiano Marcellino , *Corona Sacrdotalis* da Eusebio , Galea , Tyara da Isidoro , *Infula* da Ugone da S. Vittore , *Cidaris* da Alcuino , *Phrygium* da Nicefero , *Lorum* da Innocenzo III. *Aurigium* ,

Il

Il Canonico Magrì sopracitato nel suo Vocabolario attesta, che per tradizione Apostolica, sono le sue parole, i Vescovi portano la Mitra, imperciocchè di S. Giacomo Apostolo si legge, che come Vescovo Gerosolimitano portava la lamina d' oro in testa, come riferiscono S. Epifanio, e S. Girolamo. L' istesso scrivesi di S. Gio: Evangelista in una lettera scritta a S. Vittore Papa da Policrate Vescovo di Efeso. Fin quì il citato Magrì.

La forma, e la qualità della Mitra è stata diversa. In Roma conservasi nella Chiesa di S. Martino a' Monti la Mitra di S. Silvestro, la qual' è tonda, ed acuta in cima, alta un palmo in circa, tessuta con seta, ed oro di colore azurro. In Valenza di Spagna, si conserva la Mitra di S. Agostino di seta bianca della medesima forma acuta, con una fascia di seta azurra, e di oro; onde eruditamente scrisse Andrea de Suasy nella Panoplia Vescovile, essere sciocco il sentimento di alcuni, i quali scrissero essersi introdotto l' uso della Mitra nel 1200. verso la fine dell' anno 1100.

Innocenzo III. nelle sue lettere *lib.* 1. *Epist.* 6. dà la simbolica significazione della Mitra, dicendo: *La Mitra significa la magnificenza di Cristo: le due corna dinotano la scienza de' due testamenti vecchio, e nuovo, che devono risplendere nel Capo de' Pastori Ecclesiastici: le due fasce pendenti sopra le spalle sono simbolo dello*

*spirito, e della lettera rinchiusi nella Divina Scrittura, perchè il Prelato deve portare sopra le spalle tutto quello, che insegna colla bocca.*

I Vescovi Greci non usano Mitra, eccetto che il Patriarca Alessandrino, però i Ruteni Vescovi portano le Mitre tonde con varj lavori. I Vescovi Moscoviti di rito greco portano le Mitre tonde di color nero, senz' alcuno lavoro. Il Vescovo Nevogradiense la porta grande, la porta bianca, e della forma ordinaria, come la portano i Latini.

L' uso delle Mitre antichissimo ne' Vescovi fin da' tempi Apostolici, come abbiam' osservato di sopra, cominciò ad accordarsi per privilegio agli Abbati Ordinarj, de' qual' il primo ad ottenere il detto privilegio fu l' Abbate di S. Agostino di Cantauria da Papa Alessandro II., come attesta il Cardinal Bona *lib.* 2. *cap.* 34. *n.* 14.

Passò l' uso della Mitra a' Canonici, ed ancora a varj altri personaggi, come da' varj Privilegj dell' uso della Mitra, di cui rapportiamo alcuni dell' anno 1217. Onorio III. concedè l' uso della Mitra al Decano, Archidiacono, Cantore, Tesoriere della Chiesa di Toledo, quando l' Arcivescovo celebrava col Pallio, come lib. 2. delle lettere epist. 771. Godono anche il privilegio i Monaci Gelormini in Italia di portare la Mitra, come dalla Congregazione de' Riti nell' anno 1571. 14. Marzo presso del Canonico Magrì, *verb. Mitra.*

Il

Il Visitatore, o Corretore del Magnifico Ospedale di Napoli ebbe l' uso della Mitra nell' anno 1621. Il Preposito della Colleggiata di Prato nell' anno 1601. ebbe la Mitra. Il Preposito del Monistero Choriescoviense fu decorato della Mitra nel 1618. Il Priore della Chiesa Conventuale di S. Giovanni in Malta ebbe non solo l' uso della Mitra, ma anche il Bacolo, ed altri Paramenti Pontificali. Inoltre portano le Mitre, le dignità della Chiesa Arcivescovile di Manfredonia, ed ancora della Chiesa Cattedrale di S. Michele del Monte Gargano. I Canonici di Leone, i quali hanno il titolo di Conte adoprano le Mitre secondo il colore de' paramenti. Clemente V. concedè l' uso della Mitra al Cappellano Maggiore del Re di Norvegia. Paolo II. concedè l' uso della Mitra di damasco bianco a' Cardinali, mentre portano i Paramenti Sacri, come dagli Annali Ecclesiastici 1464. Questo privilegio godevano molto prima i Canonici di Messina, i quali hanno l' uso delle Mitre di damasco bianco per consuetudine immemorabile, come attestà Giulio III. in una Bolla spedita l'anno 1553. Hanno l' uso della Mitra il Preposito, e Decano della Chiesa Cattedrale di Praga, come da Bæov anno 1378. Inoltre i Canonici di Napoli, riferisce il Magrì nel luogo citato, usano la Mitra di tela di Bisso, e quei di Lucca di damasco bianco. Alessandro III. concedè l' uso della Mitra al Primicerio di S. Marco in Vene-

zia. Clemente VII. ad istanza, e petizione di Francesco I. Re di Francia, concedè l' uso della Mitra al Tesoriere della Regia Cappella di Parigi. Il P. Guardiano del Santo Sepolcro ha l' uso della Mitra.

Anche i Laici ebbero l' uso della Mitra, come nell' anno 1008. ebbe l' uso della Mitra Uratislao da Papa Alessandro II., il quale Privilegio gli venne confermato da Gregorio VII. successore del detto Alessandro II. come rilevasi in una lettera scritta dal detto Gregorio al detto Duca di Boemia Uratislao. Finalmente i Protonotarj partecipanti fuori Roma possono portare la Mitra, como attesta il detto Canonico Magrì nel suo vocabolario *verb. Protonotario*.

E' stato necessario riferire diffusamente le varie concessioni impartite dalla Romana Sede per l' uso della Mitra, acciò sia noto a tutti, che l' uso della Mitra è stato conceduto anche senza l' uso del bacolo: è stato conceduto non solo agli Abbati, ma ancora a' semplici Monaci, a' Superiori delle Comunità, a' Canonici, ma non a tutto il corpo, ma alle sole dignità: esser conceduto a molti di un colore, a molti di un' altro: a molti di damasco, a molti di semplice tela, come a' Canonici della Cattedrale di Napoli, ed essere stato conceduto l' uso della Mitra a' Canonici senza l' uso de' Pontificali.

Il senso dunque delle Bolle Pontificie è di accordare agli Abbati, a' Prelati minori, a' Canonici delle Cattedrali l' uso

di

di una Mitra semplice di damasco, senza ricamo, o con oro, argento, o pietre; ma non *preziosa* parlando con le formole delle *Bolle*.

Per compimento de' privilegj accordati dalla Sede Apostolica agli Abati, a' Prelati inferiori, a' molti Canonici delle Cattedrali bisogna dire qualche parola de' Protonotarj Apostolici; giacchè molte vi sono delle concessioni della Romana Sede, colle quali si accorda agli Abati, a' Prelati minori, a' Canonici delle Cattedrali l' uso dell' abito di Protonotario Apostolico.

Convien dire alcuna cosa dell' Abito de' Protonotarj Apostolici, accordandosi a' Canonici delle Cattedrali il far uso della Cappa, nel Coro, come l' usano i Protonotarj Apostolici, nella Cappella Pontificia, e di poter servirsi dell' Abito de' Protonotarj in ogni luogo. Non occorre parlare della Cappa Corale, che hanno i detti Protonotarj, giacchè questa si è resa così commune, che tutte le Cattedrali la godono; anzi anche le Collegiate, come in Somma nella Diocesi di Nola, la quale è Collegiata, e gode dell' uso della Cappa con Armellino, e nella Collegiata Chiesa di Carotto di Sorrento si fa uso della Cappa con armellino, al pari de' Canonici della medesima Città, locchè si osserva in molte altre Chiese, e Colleggiate; perciò di quest' uso di tali Cappe non ne facciamo parola, ma solo parlar conviene dell' Abito di Protonotario.

Quin-

Questi Protonotarj sono di tre sorti: la prima di quei, che chiamansi Partecipanti: la seconda di quelli, che diconsi *ad honorem*: la terza de' Conclavisti.

I Protonotarj Apostolici Partecipanti, sono stati in grande stima, e riputazione. Furono istituiti da Papa S. Clemente, il quale ordinò, che questi scrivessero gli atti de' Martiri, e furono al numero di sette, distribuiti uno per ciascuna Regione di Roma, che erano sette. Papa Sisto V., ne accrebbe cinque altri, ed ora il detto Collegio è di determinato numero di dodici, e chiamansi Partecipanti, per le assegnate partecipazioni. Questi Partecipanti nella Pontificia Cappella precedono all' Archimantrita di Messina, ed a tutti gli Abbati Mitrati, ed al Sagristano del Sacro Palazzo, come ha deciso la Sacra Congregazione de' Riti a' 13. Giugno 1601. presso del Magrì *in verb. Protonot.* Sono decorati di molti privilegj. Possono legittimare bastardi, e creare Notari. In oltre fuori della Città di Roma possono adoprar la Mitra nella Messa solenne, ed altri Paramenti Pontificali, possono far celebrare la Messa in luogo non sagro, ed in tempo dell' interdetto, alla Messa possono intervenire i di loro servitori, con anticipare la Messa prima dell' Aurora, e posporla dopo il mezzogiorno. Possono conferire il grado di Dottore di Teologia, a chichesia senza determinato numero, ma debbono congregarsi colleggialmente. Possono laurea-

re

re in Legge; ma in determinato numero in ogni anno. Godono de' detti privilegj tuttochè abbiano rinunciato dopo cinque anni; ma perdono l' uso del rocchetto in Roma, e perdono la precedenza nella Cappella Pontificia, e devono sedere dopo gli Auditori di Rota, e i Chierici di Camera secondo la Costituzione di Sisto V. dell' anno 1585. Tutt' i detti privilegj sono rapportati dal Canonico Magrì, nel suo Vocabolario Ecclesiastico *verb. Protonotarius*. Ed anco si rilevano dalla Bolla di Sisto V. dell' anno 1585. I divisati Partecipanti sono esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario come dalla citata Bolla. Possono usare il fiocco, il collare, e le calze cremesi, come dalla decisione della Sacra Congregazione de' Riti 7. Febbrajo 1607. Hanno finalmente precedenza a Canonici delle Chiese Patriarcali, e Cattedrali, e sedono dopo il Vescovo in Coro, come dalla decisione della Sacra Congregazione de' Riti 4. Marzo 1613.

I Protonotarj poi Apostolici non Partecipanti, sono assai inferiori a' Partecipanti. Il Canonico Magrì così scrive di essi nel luogo citato *verb. Protonotarius*. *Altri si chiamano Protonotarj non Partecipanti, e questi sono in grandissimo numero, e di poca stima, avendo solamente l' uso del Rocchetto, ma non possono portare Anello nel dito, nel tempo, che celebrano S. C. R. 14. Febraro 1624. Hanno l' uso del Rocchetto; e Mantelletto Cong. Rit. 18. Jul. 1626.*

Pre-

*Precedono a' Canonici della Cattedrale , ma non già quando sono congregati capitolarmente Congr. Rit. 12. Maggio 1602. Il Canonico Protonotario può adoperare in Coro la Sottana paonazza Cong. Rit. 14. Jan. 1612. in una Fanormit., mentre però porta gli Abiti Canonicali. Anticamente alcuni di questi scrivevano gli atti de' Santi Martiri* extra Cancellos coram Judicibus abducto velo, *e si chiamavano* excerptores. *Essendo Canonici devono in Coro portare gli Abiti degli altri Canonici, e non quelli di Protonotario, altrimenti non godono le distribuzioni quotidiane Cong. Rit. 12. Dec. 1626. sono soggetti all' Ordinario , ma non possono esser riconosciuti nelle cause civili, che passano la somma di ducati venticinque ex bulla Leonis X.* Fin quì il citato Magrì.

La terza specie de' Protonotarj è quella la quale viene unita, con qualche carica, ed ofsicio. Di questa specie sono Protonotarj , tutti i Conclavisti Ecclesiastici, i Cavalieri di Cancellaria, gli Scrittori Apostolici, e i Familiari del Papa, che non sono ammogliati. Il Protonotario era il primo del secondo ordine Clericale, e nella Chiesa Costantinopolitana scriveva i testamenti, e le manumissione degli Schiavi.

Si accorda dalla Romana Sede l'uso dell' abito de' Protonotarj non *PARTECIPANTI*, agli Abati, Prelati minori, e Canonici mitrati delle Cattedrali; giacchè si dice nelle Bolle *Protonotariorum habitu*, non

non già *PARTICIPANTIUM*, oppure *ad INSTAR participantium*.

Resta ora dire alcuna cosa della Croce Abbadiale, e dell' uso della Croce, che portasi sospesa dal collo in petto.

Due Croci sono in uso ne' Vescovi, una che portasi dal Crocifero d' avanti al Vescovo nelle sacre funzioni, l' altra giornalmente sospesa dal collo con fili di oro avanti del petto.

La prima Croce, che portasi dal Crocifero avanti al Vescovo, è Croce di giurisdizione, è Croce di autorità, è propria divisa Vescovile. Gli Abati che hanno la giurisdizione Vescovile, e godono il proprio territorio, e separato, e speciale giurisdizione usano essi anche la Croce avanti, portata da uno de' Frati, che formano la famiglia della Casa Abbadiale. Questo uso di portarsi la Croce dal Crocifero avanti al Clero, fu introdotto dalla ceremonia di farsi le pubbliche processioni, ove interveniva il Popolo come osserva Consalez nel *lib. de' decret. tit. 16. cap. 1. lite pendente*. Da quì nacque poi, che ogni Clero si arrogò la Croce nelle processioni, ed i Frati anche usarono le Croci ma velate, come anche molti Cleri, usarono le Croci velate in segno di non esser perfetti Cleri.

Divenne tanto glorioso l' uso di portarsi la Croce, che i Patriarchi, e gli Arcivescovi ebbero particolari forme di Croce, ed i Vescovi differente da quelli come no-

tò il Cujacio *in Cap. Sane de foro competenti*. Chi vago sia di saperne i modi, le forme, i luoghi, e le provincie, nelle quali sia lecito portare la Croce con asta legga il famoso opuscolo di Andrea Suasy del dritto di portar la Croce.

La seconda Croce è quella, che dicesi picciola, pendente dal collo, che poggia nel petto, ch' è di oro, incluso in essa un pezzetto del legno della Santa Croce, o altra Reliquia. Questa Croce fu detta da Greci Enclopion, perchè portasi nel seno. Questa picciola pendente nel petto, anticamente non era divisa, nè insegna Vescovile, come notò il Cardinal Bona delle cose liturgiche nel *lib.* 1. *cap.* 24. *n.* 1. *n.* 10. dicendo: *Non video quomodo colligatur Enclopium fuisse insigne Episcoporum.* L' uso di queste picciole Croci pendenti dal petto non è stato distintivo de' Vescovi; ma queste furono in uso tanto negli Ecclesiastici, quanto ne' laici, anche comprese le femine, come osserva il detto Cardinal Bona *loc. cit.* dicendo: *Nam Crucem secum ferre, comune erat omnibus Christianis etiam laicis, et mulieribus*: e di questo uso ne sono testimonj i Croce segnati, come da me fu scritto nell' opuscolo della Cronologia delle Crociate; ma è da riflettersi, che il dottissimo Cardinale parla della disciplina antica della Chiesa, la quale ora è cangiata, perchè l' uso della Croce picciola è divenuta insegna Vescovile.

## EPILOGO.

L' Uso del Bacolo accordato dalla Romana Sede agli Abbati, a' Prelati minori nelle di loro Chiese *pleno jure* appartenenti ad essi, si è quello di doverlo usare con velo coperto, coll' *ORARIO* in segno di soggezione, e di subordinazione agli Ordinarj.

Il Bacolo nelle Cattedrali non si permette ai Canonici Mitrati, perchè essendo questo una divisa di giurisdizione, la quale manca nelle Chiese Cattedrali a' Canonici, perchè nelle Chiese Cattedrali al Vescovo spetta la giurisdizione, ed in quella il solo Vescovo usa il Bacolo, nella Cattedrale ha fisso il suo trono, stabile, che chiamasi Cattedra Vescovile; per cui sempre hanno impedito i Vescovi l' uso del Bacolo nelle Cattedrali, a' Canonici delle medesime.

Le Bolle di Pio V. di Benedetto XIII. accordano l' uso del Bacolo nelle Cattedrali, ma col consenso del Vescovo. I Vescovi sempre hanno ricusato di accordarlo: e perciò nelle Cattedrali i Canonici mitrati non usano il bacolo.

Nell' altre Chiese della Città, e Diocesi sono alle volte compiaciuto i Vescovi di permettere l' uso del Bacolo a' Canonici mitrati delle Cattedrali: alle volte l' hanno negato, n' è meraviglia, perchè pende dal consenso dell' Ordinario l' uso del detto Bacolo: anzi è lodevole condotta negli

gli Ordinarj ; che alle volte la negano ; acciò si conosca , che il detto uso dipende dall' arbitrio dell' Ordinario ; nè possono i Canonici Mitrati addurre in di loro favore il possesso , che fonda in essi un titolo di poterlo usare , ma ognuno sa , che gli atti arbitrarj pendenti dall' arbitrio , non danno possesso , nè fanno prescrizione.

I Vescovi però permettendo l' uso del Bacolo nelle Chiese fuori delle Cattedrali , debbono essere avvertiti a non permetterlo senza l' Orario : avendo la S. C. de' Riti , deciso che il Bacolo dev' esser velato negli Abbati , e molto più in qnelli , che hanno l' uso del Bacolo *ad instar Abbatum.*

L' uso della Mitra accordato agli Abbati Regolari, Secolari , a' Canonici delle Cattedrali , deve esser semplice , senza oro , ricamo , pietre , non preziosa come parla la decisione della S. C. de' Riti sotto Alessandro VII. di sopra citato .

L' Abito di Protonotario Apostolico accordato agli Abbati , a Canonici mitrati delle Cattedrali , è quello de' semplici Protonotarii : perchè le Bolle dicono *Protonotariorum* assolutamente : non già *participantium* , o *ad istar participantium* .

L' uso di benedire il Popolo solennemente dalla Romana Sede si è accordato agli Abbati Regolari con ispeciale Privilegio , e con le limitazioni di sopra riferite .

Negli Abbati Regolari non abbiamo letto alcuno privilegio di poter benedire il Popolo solennemente .

Ne'

Ne' Canonici mitrati delle Cattedrali non si trova registrato privilegio di poter benedire solennemente il Popolo. Pio V., e Benedetto XIII. accordano il privilegio col consenso dell Ordinario di benedire il Popolo semplicemente, non già solennemente.

La Romana Sede, nel concedere il Privilegio di benedire il Popolo, quando lo concede con benedizione semplice, servesi della formola *Benedicere Populo*: quando poi lo concede di benedire solennemente usa la formola *Ter benedicere*: questa pratica, si raccoglie dalla lezione della Bolla di Pio V. inserita in quella di Benedetto XIII., in cui dicesi: *Nec non Populum, corporalia . . . . . de Ordinarii consensu BENEDICERE*. E di quella di Clemente XI. spedita a favore del gran Priore dell' Ordine Costantiniano, nel quale dicesi: *Nec non Populo ter post solemnium, non autem privatarum Missarum celebrationem, ac iisdem Pontificalibus indumentis praefertur induti . . . . . benedicere*. Ecco la distinzione della benedizione solenne colla formola *TER* nelle Messe cantate, e quella di semplice, colla sola formola *BENEDICERE* nelle Messe cantate per gli Canonici delle Cattedrali.

Delle private Messe in questa guisa parla il Papa Clemente XI. *Inter duos Cappellanos superpelliceo indutos cum Canone, et istrumento argenteo cum Candela, vulgo bugia nuncupato, NON TAMEN paramentis sacris ab Altari, sed ab alia tabula cornu*

*Epistolae preparata desumptis, ac sine Abaco, more Episcoporum, et SINE CRUCE PECTORALI, ac stola a collo libere pendente se praeparare, et sic praeparati cum assistentia duorum Cappellanorum unius Clerici, unius Cubicularii, qui pro manum lotione aquam porrigat, et unius famuli Missam privatam hujusmodi celebrare, nec non annulum praetiosum in digito deferre, ac manipulum ad versiculum, Indulgentiam, absolutionem suscipere; non tamen ad Populum se vertendo pax vobis, nec Missam absoluta fit nomen Domini benedictum dicere, nec Populum ter benedicere: post vero Missam privatam, ut praefertur celebratam, Rocchetto induti absque mantelletto ante Altare inter eosdem duos Cappellanos superpelliceo indutos, cum Canone, ac istrumento argenteo praedicto Gratiarum actionem peragere.*

La narrazione delle mentuate Bolle di Benedetto XIII., e di Clemente XI. mettono in veduta la pratica della Sede Apostolica, come corrisponde al dritto della liturgia, e de' canoni, e ne addimostra qual sia il naturale, vero, e genuino senso de' privilegii accordati da Roma agli Abati Regolari, a' Prelati Minori, ed a' Canonici delle Cattedrali. Seriamente è da riflettersi, che la Bolla di Benedetto XIII. contiene l' estenzione della Mitra, e del Bacolo; ma non già l' ampliazione della benedizione, perchè chiunque legga la detta Bolla, trova non parlarsi di ampliazione del-

la Bolla : nè parlarsi da Benedetto XIII. nella sua Bolla ampliativa di benedizione.

E si rileva, che l' uso introdotto contro della concessione accordata ne' detti privilegj, non è un sufficiente titolo di proseguirlo a praticare, come dichiarò il Papa Alesandro VII. contro degli Abati, Prelati Minori, e Canonici delle Cattedrali, i quali lagnandosi del decreto di Alessandro VII. adducevano l' uso contrario ed il continuo possesso inveterato di far uso delle divisate insegne Abbadiali *more Episcoporum*. Furono le lagnanze, le querele, l' uso inveterato, il possesso continuo, esaminati in un' altra Congregazione de' 20. Luglio 1600., e fu risoluto dalla Sacra Congregazione *a ditis partibus* di non aver luogo il detto uso antico, e possesso continuo; ma doversi riformare, emendare, e di doversi osservare il decreto. Eccone le parole: *Praedictis autem SS. relatis, Sanctitas sua, ea approbavit, et decretum editum die 27. Septembris 1659. OMNINO EXEQUI, ET SERVARI MANDAVIT.*

IL FINE.

*Adm. Rev. Dom. D. Petrus de Rosa S. Th. Prof. perlegat autographum operis superius enunciati, ac scripto referat. Die 30. mensis Augusti* 1803.

*D. Pesce Vic. Gen.*

*F. Rossi Can. Dep.*

IN esecuzione de' veneratissimi comandi di V. E. ho letto l' Operetta intitolata *l'uso lodevole delli Vesti Badiali*, ed in essa non ho rinvenuto cosa, che in minima parte offenda i buoni costumi, e le massime di nostra Religione; per cui credo potersi dare alle stampe, se pure piacerà all' E. V. di cui bacio il lembo della sacra Porpora. Napoli 8. Settembre 1803. di V. E.

Umilis. e Divotis. Servo vero
Pietro de Rosa.

*Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur.*

*D. Pesce Vic. Gen.*

*F. Rossi Can. Dep.*

*U. J. D. D. Philippus Ammirati perlegat, et in scriptis referat. Neapoli XVI. Julii* 1803.

*F. A CAPPELLANUS MAJOR.*

S. R. M.

L'Opuscolo intitolato: *Delle Vesti Bardiali l' uso lodevole*: eruditamente scritto dal Canonico D. Michele Parise non contiene cosa a' buoni costumi, o a' sagrosanti Diritti della Corona nocevole. Può dunque, così alla M. V. piacendo, pubblicarsi colle stampe. Nap. 20. Agosto 1803.

Divotiss. servo, e suddito fedelissimo
Filippo Ammirati Regio Professore.

*Visa relatione Regii Revisoris D. Philippi Ammirati, de comissione Rev. Regii Cappellani Majoris etc.*

*Die 22. mensis Augusti 1803. Neapoli etc.*

*Regalis Camara S. Clarae providet, decernit, atque mandat quod impimatur cum inserta forma supplicis libelli, ac approbationis dicti Regii Revisoris. Verum non publicetur nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur quod concordat servata forma Regalium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum etc.*

*CIANCIULLI.* *GIAQUINTO.*

*V. A. R. C.*

*Ill. Marchio de Jorio Praes. S. C., et caeteri Spectabiles Aularum Praefecti tempore Pascale subscriptionis impediti.*

VA1
151572